

cendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili.

43. 02. (Nuova formulazione).

Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis.

(Termini per il pagamento di oblazioni e oneri di concessione).

1. Fermo restando il termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 39, comma 4, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, i termini per il pagamento dell'oblazione e degli oneri di concessione, nella misura stabilita dalla predetta legge, è riaperto fino al 30 giugno 1998 con il pagamento di una maggiorazione calcolata applicando il saggio d'interesse legale.

43. 05 (ex 39. 89).

Bono, Armani, Valensise.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis.

(Termini per il pagamento di oblazioni e oneri di concessione).

1. Il termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 39, comma 4, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, e il termine per il pagamento dell'oblazione e degli oneri di concessione, nella misura stabilita dalla predetta legge, è riaperto

fino al 30 giugno 1998 con il pagamento di una maggiorazione calcolata applicando il saggio di interesse legale.

43. 06 (ex 39. 90).

Bono, Armani, Valensise.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis.

(Termini per il pagamento di oblazioni e oneri di concessione).

1. I termini per i pagamenti delle oblazioni e degli oneri concessori di cui ai commi 40, 41 e 42 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1998.

43. 04 (ex 39. 91).

Bono, Armani, Valensise.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis.

(Termini per il pagamento di oblazioni e oneri di concessione).

1. I termini per i pagamenti delle oblazioni e degli oneri concessori di cui ai commi 40, 41 e 42 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono ulteriormente prorogati al 31 marzo 1998.

43. 07 (ex 39. 88).

Bono, Armani, Valensise.

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-novies), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad

eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

(A.C. 4354, sezione 5)**ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 44.**

(Università e ricerca).

1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pub-

blica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione dell'attuale sistema universitario.

2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, sono estese a partire dal 1° gennaio 1999 alle università statali, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina, con proprio decreto, le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni predette.

4. La spesa per il personale di ruolo delle università statali al netto delle indennità e competenze accessorie a carico del Servizio sanitario nazionale o di altri soggetti pubblici o privati non può eccedere il 92 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell'Università degli studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590. Le università nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale disposizione non si applica alle assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi già banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma.

5. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole « a *standard* dei costi di produzione per studente » sono inserite le seguenti: « , al valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario ». Sono abrogati i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonchè il comma 1 dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1989, n. 118. Le università statali definiscono e modificano gli organici di ateneo secondo i rispettivi ordinamenti. A decorrere dal 1° gennaio 1998 alle università statali e agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano si applicano, in materia di organici e di vincoli all'assunzione di personale, esclusivamente le disposizioni di cui al presente articolo.

6. Le università e gli enti pubblici di ricerca, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, possono stipulare, assicurando la pubblicità degli atti e idonee procedure di selezione, contratti di diritto privato, rinnovabili e con durata che non può complessivamente eccedere gli otto anni, per la collaborazione ad attività di ricerca. Tali

contratti sono riservati ai possessori del titolo di dottorato di ricerca o di *curriculum* scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione dei professori e dei ricercatori universitari. I contratti di cui al presente comma non sono compatibili con la partecipazione a corsi di dottorato di ricerca. Il titolare di contratto in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni. Le università e gli enti di ricerca sono altresì autorizzati a stipulare per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. I contratti di cui al presente comma non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università.

7. A partire dall'anno 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica trasferisce, con proprio decreto, all'unità previsionale di base « Ricerca scientifica », capitolo 7520, dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di costituire, insieme alle risorse ivi già disponibili, un Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, da assegnare al finanziamento di specifici progetti, un importo opportunamente differenziato e comunque non superiore al 5 per cento di ogni stanziamento di bilancio autorizzato o da autorizzare a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale italiana, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, dell'Istituto nazionale di fisica della materia, dell'Osservatorio geofisico sperimentale, del Centro italiano ricerche aerospaziali, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nonché delle disponibilità a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere del competente organo consultivo del Ministero, istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59, con proprio decreto emanato dopo aver acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, determina le priorità e le modalità di impiego del Fondo per specifici progetti.

8. L'aliquota prevista dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui al comma 8 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono determinate nel 6 per cento dello stanziamento totale.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 44 DEL DISSEGNO DI LEGGE

ART. 44.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

44. 1 (ex 40. 54.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

44. 2 (ex 40. 55.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

44. 3 (ex 40. 56.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: maggiorato del con le seguenti: di due volte il.

Conseguentemente, all'articolo 30, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 2 per cento.

44. 62. (ex 40. 57)

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

44. 6 (ex 40. 58.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Conferenza permanente dei rettori delle università italiane aggiungere le seguenti: e il Consiglio nazionale universitario.

44. 7 (ex 40. 71.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Saranno peraltro tenute in considerazione le aggiuntive esigenze di fabbisogno finanziario per gli insediamenti

universitari previsti dall'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1995.

44. 8 (ex 40. 66.)

Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A tal fine si procede alla comparazione dei fabbisogni finanziari di ciascun ateneo con riferimento a parametri di riferimento obiettivi e omogenei per tipologia di insegnamento. L'incremento dei trasferimenti, complessivamente pari al tasso di inflazione programmato, è attribuito prioritariamente a quegli atenei che presentino trasferimenti inferiori alla media nazionale sino al raggiungimento di predetta media.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

44. 9 (ex 40. 7.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Bianchi Clerici.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

44. 10 (ex 40. 59.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale

di fisica della materia concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a 2520 miliardi di lire. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente che ricade sotto la vigilanza di detto ministero. Il fabbisogno finanziario dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente per il 1998 è pari a 630 miliardi di lire. Per gli anni 1999 e 2000 il fabbisogno generato non dovrà essere superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato d'inflazione.

44. 11 (ex 40. 27.)

Scalia.

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

44. 12 (ex 40. 60.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

44. 14. (ex 40. 61.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: del commercio e dell'artigianato aggiungere le seguenti: e le competenti commissioni parlamentari.

44. 16 (ex 40. 70.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 3.

***44. 17** (ex 40. 108.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

***44. 18** (ex 40. 62.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

44. 19 (ex 40. 63.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e il Consiglio nazionale universitario.

44. 20 (ex 40. 68.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

44. 21 (ex 40. 64.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

44. 22 (ex 40. 43.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

SUBEMENDAMENTO

ALL'EMENDAMENTO 44. 112 DELLA COMMISSIONE

Dopo il comma 6 inserire il seguente comma:

6-bis. Le università la cui spesa per il personale di ruolo, ai sensi del comma 4, primo periodo, sia inferiore all'85 per cento, possono in base a proprie disposizioni per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, nei limiti del proprio bilancio e per un numero non superiore al 30 per cento del totale del personale docente e ricercatore di ruolo e in servizio presso ciascuna di esse, stipulare contratti di diritto privato di durata variabile e rinnovabili, per non più di otto anni con lo stesso soggetto, per l'insegnamento nei corsi universitari ovvero per lo svolgimento di attività didattiche integrative, che non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli degli atenei. I predetti contratti sono stipulati con studiosi od esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da università e anche di cittadinanza straniera, nonché con personale dipendente dalle università qualora cessi dal ruolo, previa valutazione comparativa dei candidati effettuata dagli atenei, assicurando la pubblicità dei relativi atti. Ai contratti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni. Per la durata del contratto il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 può essere collocato in aspettativa senza assegni.

0. 44. 112. 2.

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini, Giorgetti Giancarlo, Roscia, Melograni, Palumbo, Aprea, Napoli.

Sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti:

4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali

non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell'Università degli studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590. Le università nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale disposizione non si applica alle assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi già banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma.

5. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole « a standard dei costi di produzione per studente » sono aggiunte le seguenti: « , al minor valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario ». Sono abrogati i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché il comma 1 dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1989, n. 118. Le università statali definiscono e modificano gli organici di ateneo secondo i rispettivi ordinamenti. A decorrere dal 1° gennaio 1998 alle università statali e agli osservatori astronomici, astrofisici, e vesuviano si applicano, in materia di organici e di vincoli all'assunzione di personale di ruolo esclusivamente le disposizioni di cui al presente articolo.

6. Le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono conferire assegni per la

collaborazione ad attività di ricerca. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca con esclusione del personale di ruolo presso i soggetti di cui al primo periodo. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di assegni può frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato, per ciascuna università, ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. Le università possono fissare il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni. Per la determinazione degli importi e per le modalità di conferimento degli assegni si provvede con decreti del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma sono altresì autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli assegni e i contratti non danno luogo a diritti in

ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.

6-bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge per enti di ricerca o per enti pubblici di ricerca si intendono i soggetti di cui all'articolo 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 e successive modificazioni e integrazioni, nonché l'ENEA. All'ASI si applicano esclusivamente le disposizioni di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5.

6-ter. L'articolo 1, commi 93 e 94, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è sostituito dal seguente: Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti eventualmente gli altri Ministri competenti, possono essere concessi in uso perpetuo e gratuito alle Università, con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico delle stesse, gli immobili dello Stato liberi.

44.112. *(Nuova formulazione)*

La Commissione.

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

44. 23 (ex 40. 44.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 92 per cento con le seguenti: 80 per cento.

44. 24 (ex 40. 45.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 92 per cento con le seguenti: 85 per cento.

44. 25 (ex 40. 46.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che eventuali revisioni delle regole della loro determinazione complessiva e della loro assegnazione non comportino una loro riduzione.

44. 26 (ex 40. 23.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Panetta.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

44. 27 (ex 40. 47.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 4, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

44. 28 (ex 40. 74.)

Melograni, Aprea.

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

44. 29 (ex 40. 48.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole da: Le università nelle quali la spesa sino alla fine del comma con le seguenti: A tal fine si procede alla comparazione dei fabbisogni finanziari generati dal personale di ciascun ateneo con riferimento a parametri di riferimento obiettivi e omogenei per tipologia di insegnamento. Le Università nelle quali tale tipologia di spesa ecceda del 10% la media nazionale non possono effettuare assunzioni di personale di ruolo sino a quando non venga rispettato il predetto limite. L'incremento dei trasferimenti, complessivamente pari al

tasso di inflazione programmato di cui al comma 1 è attribuito prioritariamente a quegli atenei che presentino trasferimenti inferiori alla media nazionale sino al raggiungimento di predetta media.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

44. 30 (ex 40. 8.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Bianchi Clerici.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole da: Le università nelle quali la spesa sino alla fine del comma con le seguenti: A tal fine si procede alla comparazione dei fabbisogni finanziari generati dal personale di ciascun ateneo con riferimento a parametri di riferimento obiettivi e omogenei per tipologia di insegnamento. Con decreto del Ministro dell'università di concerto con il ministro della funzione pubblica si provvede alla definizione di misure di mobilità, anche obbligatoria, per il trasferimento di personale di ruolo nelle sedi universitarie che presentino i minori indici di personale in organico.

44. 31 (ex 40. 9.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Bianchi Clerici.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 25 per cento.

44. 32 (ex 40. 49.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 30 per cento.

44. 33 (ex 40. 50.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 4, sopprimere il quarto periodo.

44. 34 (ex 40. 51.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 5.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

44. 35 (ex 40. 53.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

44. 36 (ex 40. 33.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

44. 38 (ex 40. 34.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

44. 39 (ex 40. 35.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 5, sopprimere il quarto periodo.

44. 40 (ex 40. 36.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 6.

44. 41 (ex 40. 111.)

Malavenda

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: Le università e gli enti pubblici di ricerca aggiungere le seguenti: secondo le norme stabilite dai rispettivi statuti e.

***44. 43** (ex 40. 73.)

Melograni, Palumbo, Aprea.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: nell'ambito delle disponibilità del bilancio aggiungere le seguenti: nell'ambito delle quote di cui al comma 4, primo periodo.

44. 44 (ex 40. 78.)

Danese, Cicu, Marras, Miccichè,
Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: che non può complessivamente eccedere gli otto anni con le seguenti: che non può eccedere i quattro anni continuativi e gli otto anni complessivamente.

44. 47 (ex 40. 37.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: gli otto anni con le seguenti: i cinque anni.

44. 46 (ex 40. 72.)

Paolo Colombo, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: con esclusione dei professori e dei

ricercatori universitari” aggiungere le seguenti: in ruolo.

44. 48 (ex 40. 38.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 6, dopo il quarto periodo, aggiungere i seguenti: I contratti stabiliscono gli obblighi, il tipo, l'ammontare e le modalità del compenso. Essi sono compatibili con rapporti di lavoro subordinato presso le amministrazioni dello Stato, enti pubblici e privati. Il titolare di contratto in servizio presso amministrazioni pubbliche ha diritto al mantenimento con o senza corresponsione della retribuzione. Nel caso in cui il ricercatore dedichi il suo tempo esclusivamente all'università, dovranno essere definite le modalità di effettuazione e regolati i rapporti economici in relazione all'impegno richiesto e all'ammontare del compenso d'intesa con l'amministrazione di appartenenza. In tal modo è, comunque, escluso il contemporaneo pagamento della retribuzione contrattuale e dello stipendio.

Seguono le compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

44. 50 (ex 40. 67.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 7.

***44. 51** (ex 40. 6.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Bianchi Clerici.

Sopprimere il comma 7.

***44. 53** (ex 40. 112.)

Malavenda.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.

44. 55 (ex 40. 39.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

44. 56 (ex 40. 40.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 5,3 per cento.

44. 57 (ex 40. 41.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 5,2 per cento.

44. 58 (ex 40. 42.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 8.

44. 61. (ex 40. 113.)

Malavenda.

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

e al comma 1, lettera *b*0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono sopprese le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-*novies*), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

(A.C. 4354, sezione 6)**ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****CAPO IV****ALTRE DISPOSIZIONI****ART. 45.***(Piano straordinario di verifica
delle invalidità civili).*

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica attua, dal 1° giugno 1998 al 31 marzo 1999, un piano straordinario di circa 100.000 accertamenti di verifica nei confronti prioritariamente dei titolari di benefici economici di invalidità civile che non hanno presentato l'autocertificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. Al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per continuare a fruire dei benefici di invalidità civile si applica la procedura prevista nei commi 3-*bis* e seguenti dell'articolo 4 sopra richiamato, come modificato dai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Il comma 3-*ter* dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituito dal seguente:

« 3-*ter*. L'eventuale accertamento dell'insussistenza dei requisiti sanitari da epoca antecedente la visita di verifica comporta la revoca, da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle provvidenze economiche in godimento a decorrere dalla data indicata nel verbale di verifica, rimanendo impregiudicate le azioni dell'Amministrazione ai sensi degli articoli 2033 e 2946 del codice civile. Tale provvedimento deve es-

sere emesso entro novanta giorni dalla visita o dagli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari ».

3. Il comma 3-*octies* dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituito dal seguente:

« 3-*octies*. I controlli di cui al comma 3-*septies* sostituiscono le verifiche giuridico-economiche disciplinate dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 293, e successive modificazioni, nonché le verifiche reddituali di cui al decreto del Ministro dell'interno 31 ottobre 1992, n. 553, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni relative ai criteri e alle modalità di calcolo dei redditi, al regime delle incompatibilità e del conseguente esercizio del diritto di opzione ed agli obblighi di comunicazione da parte degli interessati ».

4. I procedimenti per la verifica della sussistenza dei requisiti per continuare a fruire delle provvidenze economiche di invalidità civile avviati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica anteriormente al decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, devono essere conclusi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine senza che sia stato emesso un formale provvedimento, i benefici economici già attribuiti agli invalidi sottoposti a verifica si intendono confermati.

5. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i termini entro i quali si procede agli accertamenti di competenza delle aziende unità sanitarie locali e delle commissioni mediche periferiche. Nell'ipotesi di sospensione della procedura per visita diretta, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministro del tesoro 5 agosto 1991, n. 387, le commissioni mediche periferiche, qualora ritengano necessario sottoporre l'interessato ad ulteriori accertamenti specialistici, possono richie-

derne l'effettuazione alle aziende unità sanitarie locali o ad enti appositamente convenzionati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 45.

Sopprimerlo.

45. 1. (ex 41. 39)

Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dal 1° giugno 1998 al 31 marzo 1999 un piano straordinario di circa 100.000 con le seguenti: nelle regioni meridionali, dal 1° febbraio 1998 al 31 dicembre 1999, un piano straordinario di circa 300.000.

45. 2. (ex 41. 34)

Colombo, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: circa 100.000 con le altre: circa 200.000.

45. 11. (ex 41. 19.)

Bagliani, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1 sostituire le parole: di circa con le seguenti: non inferiore a.

45. 12 (ex 41. 15.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Bianchi Clerici.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: che non hanno... fino a: legge 8 agosto 1996, n. 425 con le seguenti: da effettuarsi nelle regioni che presentino percentuali di invalidità civile superiore alla media nazionale.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

45. 13. (ex 41. 10.)

Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Pagliarini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: legge 8 agosto 1996, n. 425 aggiungere le seguenti: da effettuarsi prevalentemente nelle regioni che presentino percentuali di invalidità civile superiore alla media nazionale.

45. 14. (ex 41. 18.)

Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Pagliarini.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo:

Conseguentemente: il comma 2 è sostituito dai seguenti:

1. In caso di mancata presentazione dell'autocertificazione di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, . con modificazione, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il Ministero del tesoro — Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra — provvede entro e non oltre 120 giorni alla verifica della sussistenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alle provvidenze economiche indicate nel comma sopracitato rimanendo impregiudicate le azioni dell'Amministrazione ai sensi degli artt. 2033 e 2946 del codice civile.

2. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.

45. 30.

La Commissione.

(Testo così modificato nel corso della seduta).